

## Nota n. 35 del 3 ottobre 2023 <sup>(1)</sup>

### **Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2023/03 – Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro)**

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela \(EBA/GL/2023/03\)](#), già recepiti con [Nota n. 15 del 4 ottobre 2021](#).

La presente nota dà attuazione alle modifiche apportate agli Orientamenti dell’EBA in materia di fattori di rischio, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

#### **1. Oggetto**

L’Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (NPO) mira a prevenire il fenomeno del *de-risking* nei confronti di questa categoria di soggetti.

Esso fornisce indicazioni sulle misure da adottare per comprendere l’organizzazione e l’operatività delle NPO e sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da prendere in considerazione per modulare, conseguentemente, gli obblighi di adeguata verifica.

#### **2. Destinatari**

La presente Nota si applica ai seguenti intermediari:

- a) banche;
- b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) società di gestione del risparmio (SGR);
- d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) istituti di moneta elettronica;
- g) istituti di pagamento;
- h) succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;

---

<sup>(1)</sup> Modificata in data 20 febbraio 2024 per estendere l’applicazione degli Orientamenti dell’EBA anche agli intermediari vigilati che non sono destinatari degli stessi.

- i) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- l) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;
- m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. <sup>(2)</sup>

### ***3. Data di applicazione***

Per consentire ai destinatari di adeguare pienamente i propri processi interni alle indicazioni dell'EBA sulle modalità di svolgimento dell'attività di adeguata verifica dei clienti che sono NPO, gli orientamenti si applicano:

- a partire dal 1° marzo 2024 per gli intermediari di cui alle lettere a) – i);
- a partire dal 29 luglio 2024 per gli intermediari di cui alle lettere l) – o).

### ***4. Disposizioni di riferimento***

- Articoli 17 e 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849;
- Articolo 7 e Titolo II, Capo I, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e successive modifiche.

\*\*\*

Gli Orientamenti dell'EBA integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

I destinatari della presente nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

---

<sup>(2)</sup> L'ambito soggettivo di applicazione della presente Nota è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) in data 20 febbraio 2024.